



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

Settore: Organizzazione
Ufficio Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina N. 216 del 17/03/2017

Atto N. 25 / 2017 /

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017 - ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 -
"DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" -**

IL RESPONSABILE

STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica giusto decreto del Sindaco prot. n. 2241 in data 27.01.2017;

DATO ATTO che si sta operando in esercizio provvisorio, che prevede la gestione delle spesa in dodicesimi sugli stanziamenti del PEG, annualità 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, come risulta approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 22/04/2016 e successive variazioni;

PREMESSO che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
 - A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

- B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999;
 - le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 CCNL dell’11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009);

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTI:

- l’art. 40 comma 3-*quinqies* del D. Lgs. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all’art. 1 comma 557-*quater* in merito a quale limite fare riferimento;
- l’articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;

VISTI:

- l’art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- la circolare della RGS n. 20 dell’8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta *“minusvalenza fissa”*) da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

ACCERTATO che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell’art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall’anno 2015 e per gli anni futuri;

RILEVATO che la quota di decurtazione consolidata a partire dall'anno 2015 ai sensi della seconda parte dell'art 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 è pari ad euro 28.615,80 (28.214,46 di parte stabile e 401,34 di parte variabile);

VISTO l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

ACCERTATO quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2015 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017;

RICORDATO che il fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività per l'anno 2015 è stato quantificato in € 298.020,02 come segue:

- € 277.421,36 di parte stabile;
- € 10.598,66 di parte variabile;
- € 10.000,00 di parte variabile art. 15, comma 5, CCNL 1999;

oltre ad € 68.970,25 per le Posizioni Organizzative;

RILEVATO che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017 nel rispetto delle norme sopracitate;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2016 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2017;
- nell'anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

DATO ATTO che:

- nel corso del 2017 è programmata al momento n° 1 (una) cessazione di personale che permetterà l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità per euro 235,58 pro-rata 2017;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- nella definizione delle “risorse variabili” per l'anno 2017, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2017”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sono state inserite quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k) escluse quelle relative agli incentivi per attività di progettazione interna ex d. Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che la Giunta Comunale provvederà ad adottare apposita deliberazione in ordine all'eventuale integrazione delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999, per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato da attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;

ATTESO che nel bilancio di previsione per l'anno 2017 in corso di formazione, sono stanziato le risorse per la contrattazione decentrata, in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento;

RILEVATO che l'art. 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2017 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2017, nell'ammontare complessivo pari ad euro 290.838,86 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2017", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che è necessario, a questo punto, verificare il rispetto di cui all'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 nel suo duplice vincolo:

- il totale del salario accessorio non può superare l'importo dell'anno 2015;
- il totale del salario accessorio va ridotto automaticamente sulla base della riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile sulla base del *turn-over* vigente;

RIELVATO che:

- ad oggi è prevista la cessazione di n° 1 (una) unità e che il personale assumibile come da fabbisogno del personale approvato con GC 19/2017, risulta essere di 7 (sette) unità di numero;
- la media del personale dell'anno 2015 è pari a 95,86 unità e dell'anno 2017 a 93,18 unità con un decremento del 2,80%;

ATTESO, pertanto, per i motivi suesposti, dover ridurre il fondo quantificandolo in complessivi € 279.955,00;

EVIDENZIATO che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell'anno 2016 in quanto non tutte le competenze accessorie 2016 spettanti ai dipendenti sono state erogate alla data odierna;

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei conti, che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999, prima dell'avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2017;

RICORDATO che, l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22 dicembre 2010;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) Di costituire, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quantificandolo in € 279.955,00 come segue:

- € 269.356,34 di parte stabile;
- € 10.598,66 di parte variabile;

e dando atto che il "Fondo Posizioni Organizzative" finanziato da bilancio è pari ad € 68.970,25;

3) Di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2017 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2017 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017 afferenti la spesa del personale;

5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, quali le progressioni economiche storiche, le indennità di comparto, le indennità delle educatrici;

6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999, prima dell'avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2017;

7) Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

ALLEGATI:

Descrizione	Oggetto
costituzione fondo 2017	

UFFICI:

Ufficio Personale

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto:

Imp - Sub /	Anno	Importo	Cod. Bil. /	Cap.

Accertamento	Anno	Importo	Codice	Cap.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

li 17/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE

firmato digitalmente

BORRONI MARISA ANNA